

## DICHIARAZIONI

### ***Il quadro VO della Dichiarazione Iva 2023 tra opzioni necessarie e non***

di Carla De Luca

Master di specializzazione

**ACCERTAMENTO FISCALE NEL REDDITO D'IMPRESA E DEL LAVORO AUTONOMO**

Scopri di più >

Il quadro VO è certamente conosciuto dagli operatori come il quadro dedicato alle **opzioni e alle revoca**, ma spesso sorgono dubbi sulla sua compilazione pratica; quest'anno ancora di più a causa delle modifiche normative intervenute dal 01.01.2023:

- da un lato in tema di **innalzamento delle soglie per l'accesso alla tenuta della contabilità semplificata** ([articolo 1, comma 276, L. 197/2022](#), c.d. Legge di bilancio 2023), che ha comportato un effetto anche sui limiti per la liquidazione con periodicità trimestrale dell'Iva, di cui all'[articolo 7 D.P.R. 542/1999](#). Questi effetti, tuttavia, assumeranno rilievo solo ai fini della compilazione della dichiarazione Iva del prossimo anno;
- e dall'altro per le modiche apportate ai **requisiti di accesso al regime forfetario** ([articolo 1, comma 54 lett. a, L. 197/2022](#)).

Ogni situazione va valutata singolarmente. Cerchiamo di fare una sintesi delle **diverse opzioni esercitabili** quest'anno e **anche di quelle non necessarie**. Spesso il **comportamento concludente** integra l'opzione e la compilazione del quadro VO è una mera formalità, successiva all'adozione dell'opzione/revoca.

#### **Comportamento concludente**

Il D.P.R. 442/1997 dispone che **l'opzione o la revoca**:

- del regime di determinazione dell'imposta (ad esempio, l'applicazione del regime ordinario in agricoltura)
- o del regime contabile (ad esempio, la contabilità ordinaria per le imprese)

è considerata validamente esercitata **qualora il contribuente abbia posto in essere il relativo**

**comportamento fin dall'inizio dell'anno o dal giorno di inizio dell'attività.**

Il quadro VO, quindi, è una mera formalità di comunicazione all'Agenzia, successiva all'adozione dell'opzione o revoca.

### Durata dell'opzione

In generale, l'**opzione** vincola il contribuente:

- per **almeno un triennio** (salvo diverse specifiche disposizioni normative): nel caso di adozione di una diversa modalità di determinazione dell'imposta;
- per **almeno un anno**, nel caso di regimi contabili.

### REGIME

Regime di determinazione dell'imposta

Regime contabile

### PERIODO MINIMO

3 anni

1 anno

Trascorso il periodo minimo, l'opzione rimane valida per ciascun anno successivo, fino a revoca.

### La compilazione del quadro VO

Il quadro VO, articolato in 5 sezioni, verrà interessato dalla compilazione delle prime 3, nelle casistiche citate:

**Quadro VO      Sez. I      Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'Iva**

**Quadro VO      Sez. II      Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi**

**Quadro VO      Sez. III      Opzioni e revoche agli effetti sia dell'Iva che delle imposte sui redditi**

Quando parliamo di opzioni valide **ai soli fini Iva, la durata delle opzioni è la seguente:**

### Sez. I - OPZIONI VALIDE AI SOLI FINI IVA

Rigo	SETTORE	REGIME	DURATA MIN.	Rif. norm.
VO1	Pro-rata iva	Rettifiche per variazioni di pro-rata inferiori al 10%	5 anni (10 anni per rettifica su immobili)	Articolo 19-bis 2, D.P.R. 633/1972
VO2	Liquidazioni trimestrali	Versamenti periodici Iva con cadenza trimestrale (in luogo della periodicità "naturale" mensile).  Rigo VO2, la casella 1 deve essere barrata dagli esercenti arti e professioni e dai contribuenti titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi che <b>nell'anno 2021</b> hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro o non superiore a	1 anno  per almeno un anno solare, resta valida fino a quando non venga revocata sempreché permangano i citati presupposti.	Articolo 7 L'opzione, vincolante D.P.R. 542/1999

700.000 euro se titolari di imprese aventi per oggetto altre attività e **che hanno effettuato nel 2022** sia le liquidazioni che i versamenti periodici Iva con cadenza **trimestrale** anziché mensile.

Per i soggetti che **hanno iniziato l'attività nel 2022** doveva farsi riferimento, invece, al volume d'affari presunto per il primo anno di attività. **Revoca** - Anche la revoca dell'opzione è esercitata mediante **comportamento concludente** e deve essere comunicata nella prima dichiarazione Iva da presentare successivamente alla scelta operata. Pertanto, la casella 2 del rigo VO2 deve essere barrata dai soggetti passivi Iva che:

- nel 2021 hanno liquidato l'imposta trimestralmente **su opzione**;
- nel 2022 hanno scelto di liquidare l'imposta mensilmente, revocando l'opzione precedentemente esercitata.

Rinuncia al regime di esonero

**3 anni**

Articolo 34, comma 6,

D.P.R.

633/1972

Articolo 34, comma 11, D.P.R.

633/1972

Articolo 34-bis, comm. 2, D.P.R.

633/1972

Articolo 36, comma 3, D.P.R.

633/1972

Articolo 36-bis, D.P.R.

633/1972

Articolo 74, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/972

972

Articolo 74,

<b>VO3</b>	<b>Produttori agricoli</b>	Determinazione dell'Iva nei modi ordinari (rinuncia al regime speciale Iva)	<b>3 anni</b>	Articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972
		Attività connesse - Determinazione dell'Iva nei <b>3 anni</b> modi ordinari		Articolo 34-bis, comm. 2, D.P.R. 633/1972
<b>VO4</b>	<b>Più attività</b>	Contabilità separata	<b>3 anni</b>	Articolo 36, comma 3, D.P.R. 633/1972
<b>VO5</b>	<b>Operazioni Esenti</b>	Dispensa dagli adempimenti	<b>3 anni</b>	Articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972
<b>VO6</b>	<b>Editoria</b>	Applicazione dell'Iva con il criterio delle copie vendute	<b>3 anni</b> (se non per singolo numero)	Articolo 74, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/972
<b>VO7</b>	<b>Intrattenim.</b>	Applicazione dell'Iva nei modi ordinari	<b>5 anni</b>	Articolo 74,

				comma 6, D.P.R. 633/1972
<b>V08</b>	<b>Enti non commerciali</b>	Acquisti intra-Ue - Applicazione dell'Iva in Italia tramite apertura di P.Iva	<b>3 anni</b>	Articolo 38, comma 6, D.L. 331/1993
		Determinazione dell'Iva nei modi ordinari (dal <b>per singola cessione</b> regime analitico del margine)		Articolo 36, comma 3, D.L. 41/1995
<b>V09</b>	<b>Beni usati</b>	Applicazione del metodo analitico (dal regime globale o forfettario)	<b>3 anni</b>	Articolo 36, comma 6, D.L. 41/1995
		Applicazione del margine per i beni importati o acquistati dall'autore o suoi eredi/legatari	<b>3 anni</b>	Articolo 36, comma 2, D.L. 41/1995
	<b>Vendite Ue "a distanza"</b>	Applicazione dell'Iva nel Paese Ue di destinazione in presenza di vendite inferiori a euro 10.000 l'anno precedente	<b>3 anni</b>	Articolo 41, comma 1, lett. b), D.L. 331/1993
<b>V010</b>				
<b>V012</b>	<b>Contabilità presso terzi</b>	Liquidazioni periodiche mensili posticipate	<b>1 anno</b>	Articolo 1, comma 3 D.P.R. 100/1998
<b>V013</b>	<b>Oro da investimento</b>	Produttori, trasformatori e commercianti - Applicazione dell'Iva col reverse charge	<b>3 anni</b> (se non per singola cess.)	Articolo 10, n. 11, D.P.R. 633/1972
<b>V014</b>	<b>Spettacoli viagg./impr. Minori</b>	Detrazione forfettaria se volume d'affari dell'anno precedente > euro 25.822,84	<b>5 anni</b>	Articolo 74-quarter, comma 5, D.P.R. 633/1972
<b>V015</b>	<b>Iva per cassa</b>	Iva esigibile/detraibile col criterio di cassa	<b>3 anni</b>	Articolo 32-bis D.L. 83/2012

Quando invece parliamo di **opzioni agli effetti delle imposte sui redditi**, le situazioni possono essere le seguenti:

<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>Descrizione</b>	<b>MOD. IVA 2023 (anno 2022)</b>
<b>SEMPLIFICATO FORFETARIO</b>		Determinazione del reddito: <b>criterio "di cassa pura"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- implica l'opzione per un regime fuori campo Iva (necessità di rettifica Iva).</li> <li>- Durata: nessun vincolo di permanenza nel regime forfettario (è possibile tornare in contabilità semplificata)</li> </ul>	<b>RIGO VA14</b>

dall'anno 2023)

**SEMPLIFICATO** Determinazione del reddito: **criterio “di cassa ibrido”** -  
(articolo 66 Tuir)

Tenuta dei registri Iva senza separata indicazione di incassi e pagamenti (**criterio “dei registri Iva”**, ex articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973)

**Rigo VO26 cas. 1**

**ORDINARIO** Determinazione del reddito: criterio **improntato alla competenza**

**Rigo VO 20 cas. 1**

Tenuta della contabilità ordinaria pur in presenza dei requisiti per l'applicazione della contabilità semplificata

Durata: vincolante almeno **per un triennio** (2022-2024)

L'opzione è vincolante almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno

successivo, e resta valida fino a revoca. **Rigo VO20,**

**la casella 1** deve essere barrata dalle s.n.c., s.a.s., che svolgono attività commerciale, persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ENC relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, che avendo conseguito nell'anno 2021 ricavi per un ammontare non superiore a 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, o a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, e che hanno esercitato per il **2022 l'opzione per il regime di contabilità ordinaria.**